

# **STATUTO**

#### Art.1 - Costituzione e sede

- 1. È costituita con sede in Provincia di Trento, con durata illimitata, l'associazione denominata "DOCET. Associazione insegnanti della provincia di Trento" (nel seguito "Docet").
- 2. L'associazione "Docet" è senza scopo di lucro.
- 3. È autonoma e indipendente da qualsiasi altro soggetto, in particolare da formazioni politiche.
- 4. Non svolge funzioni di patronato e di rappresentanza di interessi individuali dei docenti né svolge le funzioni specifiche dei sindacati di categoria.

#### Art. 2 - Finalità

- 1. Promuovere il ruolo degli insegnanti nel sistema scolastico della Provincia Autonoma di Trento e nella società civile.
- 2. Promuovere il confronto tra gli insegnanti sulle problematiche comuni della loro professione, della scuola in generale e del sistema scolastico provinciale.
- 3. Favorire la riflessione collettiva e la consapevolezza individuale sull'etica della professione di insegnante.
- 4. Rispetto a tali problematiche, elaborare prospettive e proposte da sottoporre all'opinione pubblica e ai decisori politici.
- 5. In particolare promuovere iniziative e formulare proposte a favore:
  - a) di una scuola di qualità ispirata all'equità sociale;
  - b) dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
  - c) della dignità e dell'importanza del lavoro di insegnante per la società.

#### Art. 3 - Attività

Nell'ambito delle proprie finalità l'associazione "Docet" può:

- a) organizzare attività collettive finalizzate al confronto di idee e all'elaborazione di proposte come per es. assemblee, conferenze, tavole rotonde, convegni;
- b) organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale e culturale;
- c) promuovere o realizzare in proprio attività di ricerca;
- d) stipulare convenzioni a favore dei propri soci;
- e) collaborare con altre associazioni e soggetti che perseguono finalità analoghe in ambito provinciale, nazionale e internazionale;
- f) realizzare ogni altra attività coerente con le finalità definite dall'art. 2 e compatibile con il presente statuto.

#### Art. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.

- 2. Possono essere soci tutti i docenti a tempo determinato e indeterminato, che esercitano la propria attività nella Provincia Autonoma di Trento, negli istituti del I e del II ciclo, o i docenti che vi hanno prestato servizio e sono in pensione da non più dieci anni. I soci accettano lo Statuto, ne condividono gli scopi e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo al raggiungimento degli stessi.
- 3. L'adesione all'Associazione comporta, in ogni caso, il rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione.
- 4. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
  - a) ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio tramite presentazione di apposita domanda; la qualità di associati è subordinata al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio direttivo;
  - b) sostenitori: coloro che non sono inclusi nelle categorie indicate al comma 2 del presente articolo e che versano la quota a sostegno delle finalità e delle attività dell'associazione; i soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea in qualità di uditori senza diritto di voto.
- 5. Non ci sono differenze tra i soci ordinari, che sono dotati ugualmente di diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- 6. Si perde la qualità di socio ordinario per gravi motivi che costituiscano una palese ed accertata contraddizione delle finalità dell'associazione o una violazione delle norme statutarie; allo scopo di valutare tali situazioni è costituito un Collegio dei Probiviri, formato da 3 (tre) membri, che sancisce l'espulsione con atto formale proprio. Il socio espulso può richiedere nuovamente di associarsi, dopo almeno un anno e dietro motivata istanza, che viene esaminata e valutata dal Collegio dei Probiviri.
- 7. La rinuncia alla qualità di socio ordinario è libera e può essere comunicata in qualsiasi momento al presidente/segretario dell'associazione in forma scritta, anche digitale.
- 8. Al termine dell'anno sociale, i soci che avessero compiuto i dieci anni dal pensionamento perdono la qualità di socio ordinario.
- 9. La perdita o la rinuncia alla qualità di socio non dà luogo alla restituzione della quota associativa né di altre somme eventualmente versate a favore dell'associazione.

#### Art. 4 - Patrimonio ed entrate

- 1. L'Associazione "Docet" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:
  - dalle quote degli associati;
  - da eredità, donazioni e legati;
  - da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - dai fondi costituiti con le entrate dell'Associazione:
  - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- 3. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, nell'ambito delle proprie finalità

## Art. 5 - Organi sociali

- 1. Gli organi sociali dell'associazione "Docet" sono i seguenti:
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
  - il Segretario;
  - il Tesoriere;
  - il Revisore dei conti;
  - il Collegio dei probiviri.

## Art. 6 - Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e compete ad essa:
  - a. eleggere il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e il Revisore dei conti;
  - b. approvare il bilancio o il rendiconto economico e finanziario annuale;
  - c. approvare le linee guida annuali dell'Associazione;
  - d. deliberare su tutte le materie che saranno sottoposte alla sua approvazione su proposta del Consiglio direttivo o dei soci ordinari;
  - e. approvare mozioni di sfiducia nei confronti di membri delle cariche sociali;
  - f. approvare le modifiche del presente Statuto;
  - g. approvare regolamenti e relative modifiche;
  - h. deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

- 3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso indirizzato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, sia in prima convocazione che in seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (un) giorno.
- 4. In prima convocazione l'Assemblea delibera con l'intervento della maggioranza assoluta degli associati e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. È richiesta, in ogni caso, la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti dei presenti per la validità delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e per la modifica dello Statuto.
- 5. Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee da qualunque altro associato con delega scritta. Ogni delegato non potrà rappresentare più di 2 (due) associati.
- Le mozioni di sfiducia approvate dall'Assemblea comportano la revoca della persona o organo sfiduciato e la loro surroga immediata, o al massimo entro un mese, in convocazione straordinaria.

### Art. 7 - Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente eletto sceglie un Vice-presidente tra i membri del Consiglio direttivo.
- 3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Vice-presidente svolge le funzioni del Presidente, fino alla convocazione della successiva assemblea ordinaria; salvo convocazione, da parte del Consiglio direttivo, di un'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo presidente.

## 4. Il Presidente

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, stilando l'ordine del giorno delle adunanze e dirigendo i lavori e le discussioni;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, oltre ad espletare funzioni sue proprie di propulsore dell'attività dell'Associazione;
- compie atti di ordinaria amministrazione, nonché tutti gli atti conservativi riquardanti il patrimonio e le rendite dell'Associazione;
- ha il potere di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di ogni tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione intrattiene rapporti;
- conferisce, secondo il proprio giudizio ma nel rispetto dell'indirizzo dettato dal Consiglio direttivo, incarichi tecnici, organizzativi e amministrativi.

- 5. In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicepresidente.
- 6. Il Presidente può comunque affidare al Vice-presidente il compito di eseguire determinate operazioni, previste dal precedente comma 4, in specifiche occasioni.

## Art. 8 - Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è composto da 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni: 8 (otto) consiglieri e il Presidente.
- 2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso venga meno uno o più membri del Consiglio prima della naturale scadenza, l'organo rimane in carica fino alla successiva assemblea ordinaria a condizione che permanga la maggioranza dei membri (cinque su nove). L'assemblea ordinaria provvede ad integrare il Consiglio eleggendo i membri mancanti. Qualora venga meno la maggioranza dei membri, dev'essere convocata senza indugio un'Assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio.
- 3. Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 (due) mesi. Può riunirsi in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
- 4. Il Consiglio direttivo viene convocato mediante avviso tramite posta elettronica ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della data di riunione. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente o del consigliere più anziano.
- 5. Le riunioni del Consiglio direttivo, per motivi di necessità, su decisione del Presidente, possono svolgersi anche con collegamento audio-video diretto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.
- 6. I compiti del Consiglio direttivo sono:
  - nominare il Segretario e il Tesoriere;
  - licenziare il bilancio o il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
  - deliberare regolamenti di gestione amministrativa dell'associazione;
  - stabilire l'ammontare della quota associativa annuale, con facoltà di prevedere quote associative ridotte per determinate <u>sotto</u>categorie di associati;
  - redigere regolamenti per disciplinare la vita associativa;
  - collaborare con il Presidente nell'attuazione degli obiettivi annuali definiti dall'Assemblea dei soci;

- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario o utile per il perseguimento degli scopi associativi.
- 7. Per la realizzazione di determinati obiettivi, il Consiglio direttivo può nominare comitati o commissioni composti da almeno tre associati (anche facenti parte del Consiglio stesso), conferendo loro i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidato.

## Art. 9 - Il Segretario e il Tesoriere

- 1. Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio direttivo fra gli associati e durano in carica finché resta in carica il Consiglio che li ha nominati, ferma restando la facoltà di revoca dell'incarico da parte del Consiglio stesso. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere assunte dalla medesima persona.
- 2. Il Segretario e il Tesoriere hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo, ma se non sono membri dello stesso non hanno diritto di voto.
- 3. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione redigendone i verbali e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi dell'Associazione medesima. Tiene e aggiorna il libro degli associati, si occupa della corrispondenza e dell'archivio, cura i contatti con gli associati, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
- 4. Il Tesoriere cura i beni e il patrimonio dell'Associazione in base alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, predispone il bilancio o il rendiconto, tiene aggiornati i libri contabili controllando i movimenti in entrata e uscita.

#### Art. 10 – Revisore dei conti

Il Revisore dei conti – che è organo facoltativo e non necessario dell'Associazione – viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, dura in carica un anno ed è rieleggibile. Provvede al controllo finanziario delle attività dell'Associazione. Deve presentare annualmente all'Assemblea una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

## Art. 11 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) Soci ordinari, che non ricoprano altre cariche sociali. Essi possono essere individuati tra i soci fondatori o tra i soci compresi nel decimo degli associati con maggiore anzianità associativa. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo (o dal Direttivo dei soci fondatori), che sottopone all'Assemblea una rosa di almeno 9 (nove) candidati tra cui scegliere. Le singole candidature devono essere brevemente motivate. I membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni.

In caso di necessità di surroga subentra il primo dei non eletti. In mancanza di questi viene integrato dal socio più anziano disponibile che non ricopra cariche sociali.

- 2. Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:
  - a) esaminare le proposte di espulsione presentate dal Presidente o dal Consiglio direttivo o da un quinto dei soci;
  - b) vigilare e intervenire autonomamente sul rispetto da parte dei soci delle finalità e dei regolamenti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può inviare ai Soci raccomandazioni e censurarne, con comunicazione privata, il comportamento nel caso ricorrano motivi di grave incompatibilità con gli scopi dell'Associazione. Se l'incompatibilità persiste, il Collegio dei Probiviri può deliberare l'espulsione del socio.
- 3. Il Collegio dei Probiviri informa tempestivamente Presidente e Consiglio direttivo sulle proprie attività, salvo necessità di discrezione.
- 4. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza dei suoi membri e sono disciplinate da un Regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri stesso.

#### Art. 12 - Rendiconto economico e finanziario

- 1. L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di sottoporre il bilancio e il rendiconto economico e finanziario annuale all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
- 3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4. È espressamente vietato all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

## Disposizioni transitorie inserite nell'Atto costitutivo dell'associazione

- 1. La gestione dell'associazione, precedentemente alla prima seduta dell'assemblea ordinaria, è affidata in via temporanea ad un direttivo composto dai soci fondatori, che eleggono nel loro seno un Presidente come rappresentante legale dell'associazione. Altri incarichi possono essere liberamente istituiti dal direttivo dei soci fondatori. Tutte le cariche e gli incarichi vigenti nel periodo di gestione temporanea decadono con l'elezione degli organi sociali da parte della prima assemblea ordinaria. I soci fondatori, una volta terminata la fase temporanea di gestione, non conservano alcun ruolo specifico.
- 2. Entro il primo anno di esistenza dell'associazione "Docet" viene convocata l'assemblea ordinaria dei soci, che approva il bilancio sociale relativo al periodo di gestione temporanea e il proprio regolamento.